

Allegato A)

Riconoscimento del IV° anno come annualità di prosecuzione per gli alunni che hanno completato il triennio di IeFP;

ACCORDO INTEGRATIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA SUSSIDIARIA DI PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DI CUI AGLI ARTT. 17 E 18 DEL D. LGS. 226/2005 NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO TRA LA REGIONE MOLISE E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL MOLISE

Visto i seguenti riferimenti normativi per le Istituzioni scolastiche e per le Istituzioni formative riferite a:

- gli Accordi Territoriali tra la Regione Molise e l'USR del Molise di cui in premessa, parte integrante del presente documento, che costituisce una prima attuazione di linee guida per la realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionali - IeFP - di cui agli art. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 negli Istituti professionali accreditati dalla Regione Molise, definite dall'Intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010;
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell' articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- l'Intesa 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;
- il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell' Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell' articolo 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

- la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- il decreto interministeriale 11 novembre 2011, istituisce il Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale, definendo gli standard minimi formativi di base e tecnico-professionali delle figure di operatore e di tecnico che costituiscono il Repertorio, e definisce gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2006;
- l'esigenza generale di favorire l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione studentesca del Molise;
- l'intesa ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40, recepita con il Decreto Ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011;
- le Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n.40, in cui si prevede espressamente che gli studenti possano conseguire anche il Diploma professionale.

La Regione Molise e l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise - convengono:

-di attivare, nell'ambito dell'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale regolata dalla circolare Ministeriale n. 4/2011 e dall' Accordo Territoriale tra la Regione Molise e l' Ufficio Scolastico Regionale del Molise - Direzione Generale, il quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale nel rispetto dei seguenti principi.

Art.1- Programmazione dei percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in offerta sussidiaria;

La definizione dell' offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale avviene nell' ambito della programmazione regionale e secondo la normativa e le direttive regionali di riferimento.

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) ha la finalità di integrare e innalzare il livello di competenze per quanto appreso nei percorsi triennali;

Art. 2- Organizzazione dei percorsi di quarto anno di IeFP erogati dagli IPS del quarto anno di IeFP, realizzati in via sussidiaria dagli IPS, è definito in coerenza con gli argomenti previsti nelle linee guida regionali di cui alla DGR n.355/14 e nello specifico per quanto definito nell'appendice 1 del presente Accordo Integrativo.

Art. 3- Attivazione dei quarti anni in offerta sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato.

I percorsi di quarto anno per il rilascio del diploma professionale di tecnico di IeFP costituiscono la prosecuzione dei percorsi triennali per la qualifica professionale, in quanto strutturati su risultati di apprendimento che costituiscono lo sviluppo delle competenze raggiunte con la qualifica professionale.

L'attivazione di classi di un percorso di quarto anno può essere attivato da tutti gli Istituti Scolastici e strutture formative, esclusivamente in continuità con le classi del percorso triennale di IeFP approvato e realizzato per la figura corrispondente, secondo la tabella riportata nell'Appendice 2 al presente Accordo Integrativo.

Il presente Accordo viene firmato ad integrazione dell' Accordo territoriale sull' offerta sussidiaria integrativa sottoscritte con DGR n.83 del 14 Febbraio 2011, DGR n.431 del 14/06/2011 e DGR n. 531 del 08-08-2012, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.

APPENDICE 1- Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

-Accordo tra il Ministro dell' Istruzione dell 'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;

-Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Nell'ambito dell'articolazione didattica, esposta nella tabella sotto stante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale, in coerenza:

- A- per la parte culturale, con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all' Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 ;
- B- per la parte tecnico - professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell' offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010 e del 27/7/2011.

Quarto Anno (1000 ore)	ORE	<i>Flessibilità didattica-organizzativa è rapportata alla durata dello stage fino al raggiungimento delle 1.000 ore complessive</i>
COMPETENZE DI BASE	Dal 20% al 40%	
- Competenze matematiche, scientifiche tecnologiche - Competenze linguistiche - Competenze storico, socio-economica	200/400	
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFp	Variabile in base al monte ore assorbito dalle competenze di base. Dalla differenza derivante, dalle ore svolte in competenza di base e le 1000 ore complessive di durata del progetto, derivano le ore per le attività riferite alle competenze professionali e allo stage. Quest'ultimo non può essere inferiore alle 250 ore	
STAGE	Da 250-400 ore	
TOTALE – Inclusi gli esami finali-	1.000 ore	

APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI

RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI

1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- La tipologia e l'ampiezza delle conoscenze;
- La finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche, oltre che per il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- La tipologia professionale nell'ambito dei contenuti tecnici legati al contesto operativo,
- La presenza di ulteriori specializzazioni con caratteristiche distintive delle figure professionali.

Oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative di azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori¹.

¹ Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

Allegato B)

Crediti Formativi e passaggi degli allievi tra il sistema dell'istruzione e il sistema della formazione professionale. – Indirizzi e indicazioni metodologiche nella Regione Molise.

Considerato art.6 comma 1 del D.M. 174/01 in cui si definisce il credito come il “ valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione e formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata”;

Visto i seguenti riferimenti normativi per le Istituzioni scolastiche e per le Istituzioni formative riferite a:

- DLgs n. 226/05 art. 1, commi 7-11 il riconoscimento dei crediti formativi, che rimanda a norme regolamentari da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53 nel merito delle modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del secondo ciclo.
- Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 che, recependo anche quanto disposto nell'art. 8, comma 3 del DPR n. 257/00, prevede una duplice azione certificativa, in uscita e in ingresso, ossia da un lato una certificazione delle competenze / acquisizioni sviluppate in esito ad un percorso formativo, dall'altro un riconoscimento formale del credito, in ingresso, con determinazione del suo valore in rapporto all'inserimento nel nuovo percorso.
- Accordo siglato in Conferenza Unificata il 27/07/2011 nel quale sono descritti e allegati i format di qualifica e di diploma di Istruzione e formazione professionale e il format di attestato di competenze per frazioni di percorso di Istruzione e formazione Professionale.
- DM n. 86/2004 che, in relazione all'accordo in CU del 28 ottobre 2004, decreta il modello per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti professionali vecchio ordinamento, ad esclusione delle classi quarte e quinte per l'accesso alle quali è richiesto l'esame di qualifica di istruzione professionale vecchio ordinamento.
- OM n.86 e 87/2004 che stabilisce le norme procedurali concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.
- Dlgs 226/05 che stabilisce che è cura dell'istituzione ricevente riconoscere crediti/debiti in funzione del prosieguo dell'attività dello studente; il riconoscimento del credito per la scuola , la normativa parla di commissione –dlgs 226/05 art.13 c.6: può essere rappresentata dal collegio di Istituto, dal collegio di classe secondo le modalità che la scuola si è data; per la IeFP è dettata in base all'ordinamento regionale e da criteri organizzativi propri

- DLgs n.13/2013 in cui le istituzioni scolastiche sono riconosciute enti titolari della certificazione di competenze informali e non formali funzionali ai fini del riconoscimento di crediti scolastici.
- Art.1 c.1 d.lgs 13/13 , “ La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare, promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le abitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

Gli aspetti salienti che si rilevano dalla normativa vigente tengono conto dei seguenti elementi:

- A- è ribadita la necessità che il “focus” del sistema dei passaggi sono gli “apprendimenti” –in termini di competenze e i suoi elementi - e non gli ambiti di acquisizione (“discipline”) o annualità;
- B- il criterio alla base della regolamentazione del sistema dei passaggi consiste nel tenere a riferimento l’ordinamento e non l’istituzione che lo eroga;
- C- è necessario dare piena attuazione al criterio dell’equivalenza degli ambiti formativi (con riferimento alla competenza e all’adozione degli esiti di apprendimento del nuovo ordinamento statale) – ribadito dal DM n.4/2011

Nelle more dell’entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali in materia, al momento oggetto di confronto nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni specifiche che nascono anche da una lettura delle disposizioni vigenti (DPR 257/2000 e nell’OM 87/2004) più coerenti con le linee guida che sono emerse dal dibattito nazionale tra Regioni e Ministero dell'Istruzione e che, si auspica, saranno oggetto del nuovo accordo nazionale su tale tema.

La normativa nazionale prevede che il sistema scolastico, costituito da Istituti Professionali, Istituti Tecnici e Licei, possa rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni.

Per dare ai ragazzi la possibilità di scegliere un percorso formativo che, dopo tre anni, permetta un inserimento qualificato nel mondo del lavoro, la Regione Molise ha istituito, con una propri atti di indirizzo, in raccordo alle disposizioni normative nazionali il Sistema regionale di *Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)*.

In sintesi il quadro che si presenta è che gli studenti dopo la scuola media possono *scegliere* tra:

- un percorso di ”5 anni di istruzione superiore” presso un Liceo, un Istituto Tecnico o un Istituto Professionale per conseguire un *diploma di istruzione secondaria superiore*;
- un percorso di ”3 anni di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” per conseguire una ”*qualifica professionale*” regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

La IeFP in Molise ambisce ad essere un “*modello didattico*”, basato sull'integrazione curriculare, che sposa sia i bisogni della persona che le esigenze dell'offerta formativa del territorio.

L'offerta di IeFP regionale è basata sulle seguenti peculiarità:

- ✓ *Reversibilità* (riallineamenti, sostegni)
- ✓ *Didattica innovativa e personalizzata*
- ✓ *Progettazione e realizzazione, unitaria e integrata* tra il sistema dell'Istruzione e quello della Formazione Professionale;

L'obiettivo del Sistema regionale di IeFP è rendere possibile il conseguimento di una medesima qualifica professionale frequentando percorsi triennali basati su una progettazione e realizzazione congiunta, sia presso gli Istituti Professionali che presso gli Enti di Formazione, accreditati dalla Regione.

In base ad uno specifico accordo intervenuto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale del Molise i “*percorsi unitari di qualifica triennale*” sono finalizzati:

- ✓ *Allo sviluppo delle competenze di base e alla prevenzione della dispersione*: progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, a moduli integrativi (alternanza scuola lavoro) che consentono la prevenzione della dispersione lo sviluppo delle competenze di base;
- ✓ *Alla professionalizzazione*: modelli di costruzione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali;
- ✓ Il riconoscimento del *quarto anno* del sistema di IeFP, finalizzato al rilascio del diploma professionale, previsto dalla normativa nazionale e regionale (linee guida regionali - DGR n.355/14) che è stato già programmato nella Regione Molise a partire *dall'a.s. 2014/2015*, come ulteriore tassello che consente l'aggancio al quinto anno e l'acquisizione del diploma di stato.
- ✓ *Alla gestione dei passaggi da e verso gli Enti di formazione e gli Istituti Professionali*, come interventi volti a valorizzare l'apprendimento permanente attraverso il riconoscimento dei

crediti formativi visti in una logica di riconoscimento delle competenze maturate anche nei diversi passaggi curriculari (passaggi interni tra sistema dell'Istruzione e della formazione professionale – ed esterni , quali i percorsi dei Licei/Istituti tecnici con il sistema della IeFP).

- ✓ La strategia di intervento che sottende a tale modello di rilevazione e che si chiede di porre al centro delle attività il valore dei saperi acquisiti nei diversi percorsi formativi, dove si pone l'accento sul risultato, ossia sulle reali acquisizioni effettive maturate dall'allievo, indipendentemente dai contesti in cui ciò avviene, siano essi di tipo formale e informale, l'importante è che siano coerenti con lo sviluppo professionale che viene richiesto dall'allievo.

2- Raccordi e integrazioni tra i diversi canali formativi

2.1- Passaggi “interni” tra i sistemi di IeFP (Istituti scolastici professionali e Agenzie Formative).

L’assetto del sistema regionale di IeFP ha quali elementi fondanti la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti che rappresentano gli strumenti di base che rendono praticabile il passaggio tra i canali formativi, si pongono a garanzia del concetto di reale integrazione tra i sistemi e rispettano il diritto di ogni persona alla valorizzazione e spendibilità delle proprie competenze, acquisite nei diversi ambiti sociali e lavorativi siano essi con percorsi formali che informali.

Per dare attuazione ai passaggi interni dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al sistema Scolastico e viceversa, si richiama in primo luogo quanto stabilito dalla Conferenza Stato – Regioni e richiamato nelle linee guida regionali (DGR n.355/2014) che indica i modelli secondo i quali devono essere rilasciati: gli attestati di qualifica professionale a fine corso e la certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze costituisce lo strumento essenziale per l’attribuzione del credito formativo all’interno dei percorsi di IeFP.

I modelli di riferimento sono quelli descritti nella DGR n.355/14 (Mod.OF8, OF8.1, OF9,OF10).

Con riferimento alla certificazione di competenze in itinere, per i passaggi interni al Sistema di IeFP, verso gli Istituti professionali o da questo verso i percorsi realizzati dagli Enti di Formazione Professionale, un’apposita Commissione deve essere istituita presso le istituzioni Scolastiche/Formative, dopo avere valutato le competenze certificate e la documentazione del percorso formativo del candidato².

La commissione può:

A- accertare il livello delle competenze acquisite dall’allievo attraverso l’utilizzazione delle modalità ritenute più opportune;

² Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; il Foglio Notizie dell’alunno; i Programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l’eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurriculari; l’eventuale certificazione medica di disabilità),

B- ammettere in via provvisoria il candidato alla frequenza dell'anno formativo richiesto riservandosi di organizzare apposite misure di accompagnamento in ingresso da effettuare nel periodo estivo o all'inizio dell'anno formativo, attraverso appositi interventi, quali tutoraggio e attivazione di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA).

Il riconoscimento dei crediti è necessario solo se il passaggio all'interno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale avviene fra le diverse tipologie di qualifica o di diploma professionale individuate dal D.M. n. 4/2011.

2.2 - Passaggi dal Sistema IeFP al Sistema di Istruzione

Al fine di favorire il passaggio, dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione, degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma di istruzione superiore quinquennale, le Istituzioni Scolastiche/Formative accreditate dalla Regione sono tenute a certificare le competenze e a documentarne il percorso formativo.

All'uopo si usano le seguenti certificazioni di competenze:

- Certificazione di competenze acquisite (OF.9)
- Certificazione delle competenze di base ai fini dell' assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- Certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.

Ulteriori documenti che attestano il percorso formativo sono:

- i programmi svolti per ogni anno formativo del percorso di istruzione e formazione professionale;
- le schede con le valutazioni riportate per ciascun anno formativo;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo Percorso Educativo Personalizzato (PEP).

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione Superiore è definito sulla base della normativa nazionale vigente.

2.3 - Passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di IfFP

Al fine di favorire il passaggio, dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, degli studenti che intendano conseguire un attestato di qualifica professionale, le Istituzioni Scolastiche sono tenute a certificare le competenze e a documentarne il percorso formativo.

All'uopo si usano le seguenti certificazioni:

- Certificazioni acquisite (Titolo di studio o certificazione intermedia delle competenze – pagella finale ed intermedia);
- Certificazione delle competenze di base ai fini dell' assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- Certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.

Ulteriori documenti che attestano il percorso scolastico sono:

- i programmi svolti nel per ogni anno scolastico frequentato;
- le schede con le valutazioni riportate per ciascun anno scolastico;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEP.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale è definito sulla base della normativa nazionale vigente. La Commissione esaminatrice dell'Istituzione Formativa utilizza il modello OF10 – Linee guida Regionali di cui alla DGR n.355/14

2.4 -Riconoscimento dei livelli curriculari per target diversi dagli alunni dell'obbligo formativo

Il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale non più soggette all'obbligo di istruzione e che abbiano già compiuto i 18 anni; in tale caso, la Commissione dell'istituzione Scolastica e Formativa deve prevedere il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati (istruzione, formazione, lavoro) e deve attribuire peso anche alle autodichiarazioni, ai titoli ed alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

3-II Processo di Riconoscimento dei Crediti Formativi

A tal fine si costituisce una commissione interna alle strutture scolastiche e formative con l'obiettivo di rilevare i percorsi curriculari utili al riconoscimento delle competenze professionali previste dalle 21 qualifiche professionali.

3.1- Composizione della Commissione per la valutazione dei passaggi dall'istruzione e formazione professionale e dall'apprendistato all'istruzione professionale.

L'art. 4, comma 1 e 2, dell'OM 87/2004 e l'art. 6, comma 1, DPR 257/2000 prevedono che la Commissione sia composta da docenti designati dal collegio dei docenti e da "esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale ...". Detta composizione dovrebbe favorire l'individuazione delle misure di accompagnamento utili a promuovere il successo formativo.

Non essendoci ad oggi elenchi regionali, mirati in tal senso, è opportuno individuare tali figure di esperti tra il personale della scuola, della Formazione professionale e del mondo del lavoro. Le modalità che si indicano sono le seguenti:

3.1.1 Istituzioni scolastiche

Il Collegio dei docenti designa i docenti che faranno parte della commissione, variando la composizione della stessa in relazione alle valutazioni da effettuare. Nelle more della costituzione degli elenchi previsti dall'O.M. n.87/2004, le scuole possono designare esperti individuati attraverso esperienze consolidate (alternanza scuola-lavoro) avvalendosi di esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione stessa.

3.1.2 - Enti di Formazione

Il collegio dei formatori individua due formatori esperti in processi formativi e valutativi, variando la composizione della Commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni Formative, che possono avvalersi del

contribuito sia dei membri del team del percorso in ingresso sia di esperti esterni del mondo del lavoro e dell'istruzione.

Si ricorda inoltre che l'OM 87/2004 prevede la possibilità di costituire commissioni nell'ambito di reti di scuole, che dovranno essere opportunamente integrate dagli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale sopra citati.

Tale soluzione organizzativa appare auspicabile anche al fine di contrastare eventuali fenomeni di autoreferenzialità della singola istituzione scolastica e di criteri uniformi di valutazione a livello territoriale e/o dei singoli indirizzi di studio. Le Commissioni si costituiscono di norma in due momenti dell'anno (antecedentemente l'inizio delle attività formative ed al termine del primo periodo) e comunque, in via straordinaria, ogniqualvolta sia necessario garantire le condizioni del passaggio e del successo degli allievi.

Sia nel caso di uscita, sia in quello di ingresso, l'Istituzione/Agenzia Formativa assicura sempre che un proprio referente - o in qualità di membro della Commissione o in qualità di interfaccia esterno del processo - assolva la funzione di tutor.

3.2- Fasi di rilevazione e riconoscimento dei crediti

Gli step di rilevazione sono i seguenti:

A) Azioni di accompagnamento preventive

Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza individuale relativa all'analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di integrazione. L'obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione preventiva successiva;

B) Accertamento attraverso evidenze

L'esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito, avviene sulla base di apposita documentazione e di tutte le certificazioni ritenute utili a costruire il curriculum formativo (sia esso formale che informale) che costituiscono oggetto di valutazione della Commissione e che opera sulla base di criteri preliminarmente definiti.

C) Accertamento attraverso prove

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze, è possibile integrarle con prove pratiche e/o teoriche e con colloquio cui sottoporre l'allievo, relativamente ad ambiti non coperti, del tutto o in parte, da certificazioni. Si ricorda che, poiché la normativa non prevede procedure e modalità obbligate di verifica, la Commissione è libera di predisporre le modalità più adeguate a questo fine.

Oltre ai modelli di certificazione allegati all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 ottobre 2004 ed alla certificazione delle competenze di base per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, da redigere ai sensi del D.M. n. 139/2007, a titolo orientativo si ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente che possono costituire un riferimento per tali deliberati:

- titoli di studio (qualifiche e diplomi);
- pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;
- certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da istituzioni formative, relativamente a “esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”(Legge n. 53/03, art. 2, l. i);
- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo di un allievo (D.P.R. n. 323/199, art. 12);
- esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relativi, in particolare, “alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all' ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”(D.M. n.49/2000, art. 1);
- attestazione relativa a “conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione” (D.P.R. n. 257/2000, art. 6, comma1), rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto dalla specifica normativa vigente.

Sono altresì previste le autocertificazioni, in relazione a quanto previsto dall'Accordo 28 ottobre 2004, punto 9. Si ricorda che l'autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

La determinazione del credito presuppone l'individuazione delle equivalenze tra gli apprendimenti (competenze, conoscenze ed abilità) posseduti dall'allievo e quelle in esito al percorso di inserimento ed il loro conseguente riconoscimento ai fini dell'inserimento o prosecuzione nel nuovo percorso.

4- Annualità di inserimento nell'Istruzione Professionale.

Al fine della determinazione dell'annualità di inserimento, ferma restando la discrezionalità di valutazione delle commissioni, si rammenta la necessità di tener conto delle conoscenze, competenze ed abilità accertate al termine del percorso formativo di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del D.lgs. 226/05 che di seguito si riporta:

“La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Nel caso di candidati già in possesso di una qualifica professionale triennale di IeFP, conseguita presso le Agenzie Formative accreditate ai sensi dell'Intesa in Conferenza unificata del 20 marzo 2008, si ricorda che questi hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono in possesso di apposita certificazione delle competenze conseguite, riferite agli assi culturali di cui al Dm 139/2007.

La normativa in essere (O.M. n. 87/04, art. 5, comma 1) prevede che la Commissione contestualmente alla certificazione provveda “alla indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane, in caso di certificazione di livello base non raggiunto, da effettuarsi mediante la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento”. Si tratta di moduli individualizzati di durata, comunque, sino max a 100 ore che consentano il recupero delle competenze necessarie per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

Quali ulteriori criteri che si suggeriscono alle commissioni relativamente alla determinazione dell'annualità di inserimento del nuovo percorso, si riportano i seguenti elementi, individuati all'interno del nuovo accordo Stato Regioni, in via di perfezionamento.

A) Modalità di effettuazione:

- l'azione di sostegno ed integrazione per essere efficace non dovrà limitarsi all'erogazione di ore di lezione in presenza, ma dovrà avvenire in modo personalizzato ed articolarsi liberamente in azioni di lezione, laboratori ed esercitazioni;
- prosecuzione nella stessa annualità con eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso in ingresso, ovvero dispensative, in relazione agli apprendimenti già conseguiti

B) Collocazione temporale:

- va attentamente valutata la collocazione di queste azioni nel periodo estivo o in quello dell'immediato inizio d'anno formativo. Tale collocazione dovrà tenere conto delle necessità formative (che in alcuni casi saranno precedenti all'inizio delle attività scolastiche), delle disponibilità organizzative e delle ipotesi di efficacia o che comunque prevedano la retrocessione non oltre l'annualità precedente

C) Tutoraggio:

- è importante prevedere che la funzione di assistenza nella fase di inserimento e certificazione possa proseguire anche nella fase successiva, in funzione del successo formativo;

D) Registrazione e Verbalizzazione:

- Registrazione: è opportuno che gli esiti degli interventi integrativi siano registrati; a tal fine si possono utilizzare i modelli di certificazione adottati con la DGR n.355/14 con la compilazione del modello OF10 in base ai saperi rispondenti a quanto esplicitato nei modelli OF4 e OF5 (Competenze di Base e professionali);
- Rilascio del verbale

A- Le operazioni relative alla compilazione del verbale e dell'Attestato di riconoscimento in ingresso del credito sono presiedute dal presidente la commissione o dalla figura cui è attribuita la funzione di presidio del processo, che provvede anche alla loro sottoscrizione.

B- L'Attestato è altresì firmato dal Legale Rappresentante dell'Istituzione e/o suo Delegato.

Il verbale comprende i seguenti elementi minimi:

- Identificativo dell'Istituzione ricevente;
- Dati del soggetto richiedente;
- Documentazione prodotta dal soggetto richiedente;
- Percorso formativo e/o professionale personale in ingresso;
- Commissione (composizione; data di insediamento e svolgimento lavori);
- Operazioni (acquisizione domanda; individuazione, validazione e accertamento; rilascio dell'attestato);
- Crediti riconosciuti, in rapporto alle competenze validate e certificate in ingresso, e loro determinazione quantitativa;
- Annualità di inserimento;
- Eventuali misure di accompagnamento ed integrative.

E) Finalità dei titoli ai fini dei passaggi:

- il valore dei titoli è relativo all'attestazione delle competenze e dei relativi elementi di conoscenza ed abilità raggiunti e/o congruenti con il percorso di nuovo inserimento;

Allegato C)

Apprendimento permanente; riconoscimento delle qualifiche previste nei percorsi di IeFP anche per gli adulti.

Visto i seguenti riferimenti normativi per le Istituzioni scolastiche e per le Istituzioni formative riferite a:

- il Decreto Legislativo 31/03/98, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art. 38 concernente le deleghe conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica;
- il Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, in tema di sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale e riconoscimento dei crediti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15/03/2010, n. 87 “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, art. 2, comma 3, in tema di regime di sussidiarietà ai fini del conseguimento di qualifiche professionali;
- gli accordi territoriali sottoscritti tra l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di cui in premessa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29/10/2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri per l’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- la C.M. n. 36 del 10 aprile 2014 di trasmissione del Decreto Interministeriale del MIUR e del MEF e delle Linee Guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento di cui all’art. 11 comma 10 del DPR 263/12;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 28/7/2014 che approva le linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in regime di complementarietà e di sussidiarietà integrativa;

Considerato che i citati accordi non contemplavano l'acquisizione delle qualifiche per i corsi serali né per le sezioni carcerarie degli istituti professionali;

A tal fine considerata:

- la necessità di istituzionalizzare il conseguimento delle qualifiche nei percorsi di istruzione degli adulti (CPIA, corsi serali e sezioni carcerarie) negli istituti professionali, in coerenza con l'offerta formativa degli istituti e a seguito della messa a regime del nuovo ordinamento indicato dal D.I. e trasmesso con C.M. 36/2014;

- l'esigenza che l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Molise ritengono opportuno garantire le condizioni affinché anche gli adulti possano acquisire una qualifica professionale regionale per una occupazione qualificata o anche quale elemento utile per il conseguimento di un titolo di studio successivo, regionale o statale;

- che, sulla base del Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226, l'iscrizione e la frequenza ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale rappresentano l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15/04/2005, n. 76;

- che detti percorsi rappresentano uno strumento efficace per il contenimento della dispersione scolastica, coerente con le raccomandazioni dell'Unione Europea;

- opportuno offrire anche a coloro che sono inseriti nei percorsi di istruzione degli adulti l'opportunità di conseguire le qualifiche di IeFP, nell'ottica dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, con il riconoscimento delle certificazioni e delle competenze utili a valorizzare la mobilità territoriali nel contesto regionale, nazionale ed europeo per quanto indicato dalle raccomandazioni dell'Unione Europea e recepite dal nostro Paese in termini di riconoscimento delle qualifiche regionali (Dlgs n.13 del 16 gennaio 2013), e delle modalità organizzative ed operative di attuazione di tali direttive nell'ambito del riconoscimento delle competenze professionali maturate nelle fasi dell'apprendimento permanente (accordo conferenza Stato Regione del 22 Gennaio 2015)

- l'accordo Stato Regioni, in merito al riconoscimento delle qualifiche regionali e delle relative competenze, nell'abito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione, e delle qualificazioni professionali di cui la Regione in raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale provvederà, con successivi atti, a regolamentarne la attuazione su tutto il territorio regionale in raccordo con le modalità di intervento previsti nell'allegato A) dell'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 22 Gennaio 2015 che si allega alla presente.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Molise e l'Ufficio Scolastico Regionale con il presente Accordo regolamentano l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione per gli adulti e delle sezioni carcerarie degli Istituti Professionali.

Tali percorsi potranno essere realizzati dagli Istituti Professionali in cui sono attivi corsi serali per gli adulti per il conseguimento del diploma di stato secondo l'offerta corrispondente a quella prevista dal citato D.I. di cui alla C.M. 36/2014 e come determinata dalla Programmazione Regionale dell'Offerta Formativa, fermo restando il vincolo di un sufficiente numero di iscritti e della disponibilità degli organici.

I percorsi di qualifica realizzati negli Istituti Professionali nell'ambito della Programmazione Regionale dovranno quindi intendersi attivabili sia nei percorsi diurni, sia, qualora ne sussistano le condizioni sopra specificate, nei percorsi serali e nelle sezioni carcerarie.

In linea con la struttura didattica organizzativa prevista dal D.P.R. n. 263/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali" e dal D.I. trasmesso con C.M. n. 36/2014, l'erogazione in sussidiarietà per il conseguimento della qualifica di IeFP si realizza nei corsi serali e nelle sezioni carcerarie, con un orario complessivo regolamentato nelle linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 28/7/2014.

L'accesso al percorso avverrà sulla base della definizione del Patto formativo individuale, tramite il riconoscimento in ingresso dei crediti acquisiti, con accertamento delle competenze formali, informali e non formali possedute e la definizione di un percorso personalizzato.

Il Patto formativo individuale potrà prevedere l'erogazione a distanza per un massimo del 20% del percorso previsto, previa definizione del monte ore corrispondente in linea con il D.P.R. n. 263/2012 citato e con il D.I. di cui alla C.M. n. 36/2014, nonché l'alternanza in ambiente di lavoro.

Al fine di poter offrire anche agli studenti frequentanti il terzo anno del percorso formativo quinquennale, degli istituti professionali l'opportunità di conseguire la qualifica triennale del sistema di IeFP, si riconosce ai predetti studenti l'opportunità di sostenere l'esame di qualifica sulla base delle modalità previste nelle linee guida regionali, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 355 del 28/7/2014.

5- Disposizioni finali

Le presenti linee di intervento contengono la metodologia di intervento per la gestione dei crediti formativi e si agganciano alle linee guida regionali previste dalla DGR n.355/14 sugli esami finali e sull'offerta formativa regionale di IeFP e fanno riferimento alle figure nazionali incluse nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale per quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti.

Al fine di rendere operativi gli aggiornamenti su tali tematiche il Servizio integrato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Molise, congiuntamente al Tavolo Tecnico Paritetico di cui alla D.G.R n.531/2012 e DDG n.873/2012 , verifica la metodologia ed effettua gli interventi di monitoraggio.

Si ricorda che tale organismo istituzionale paritetico, assolve alle funzioni di:

- a) supporto alle Istituzioni scolastiche e formative;
- b) monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente documento.

Nell'accordo tra le parti sono definite le modalità attuative e le forme di collaborazione, anche in relazione alla gestione dei dati.

Il medesimo organismo provvede all'aggiornamento ed alle modifiche delle disposizioni contenute nel presente documento per rispondere a ulteriori esigenze, al fine del loro adeguamento e alle indicazioni nazionali successivamente approvate.

L'Organismo tecnico non ha funzioni di arbitrato nei confronti dell'utenza.